Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 giugno 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa Aeronautica: Ricompensa al valor militare . . . . Pag. 2511

LEGGI E DECRETI

1958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1958, n 583.
Ripartizione degli utili della lotteria « Agnano » svoltasi ad Agnano il 13 aprile 1958 . . . Pag. 2512

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1958.
Approvazione del regolamento interno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro . . Pag. 2512

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1958.
Approvazione di opzioni relative al differimento automatico della scadenza, da applicare alle assicurazioni in caso di vita, rappresentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma . . . . Pag. 2515

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 4 marzo 1957.
Nomina dei membri del Consiglio direttivo dell'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » di Roma Pag. 2515

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 17 settembre 1957.
Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo dello Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » di Roma. Pag. 2516

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Esito di ricorso . . . . Pag. 2516

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria . . . Pag. 2516

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « Corsira », con sede in Borgo Montello di Latina . . . . Pag. 2517

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 2517

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 2517

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Concorso per l'ammissione di quarantadue allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1958-1959 . . . . . . Pag. 2518

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 8 aprile 1958 registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1958 registro n 26 Aeronautica, foglio n 324

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

GUTTIERES PEGNA Alberto, sergente maggiore pilota. — Durante un intenso bombardamento di artiglieria nemica accortosi che un soldato di altra arma colpito gravemente da scheggia giaceva al suolo senza esitare usciva dal proprio rifugio accorrendo in aiuto del ferito e depostolo sopra un autocarro di fortuna, pur tra il fuoco incessante, lo trasportava al posto di medicazione distante alcuni chilometri. — Amba Alagi, 5 maggio 1941.

(2839)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 giugno 1958, n. 583.

Ripartizione degli utili della lotteria « Agnano » svoltasi ad Agnano il 13 aprile 1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;
Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468 e 10 maggio 1956, n. 550;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sulla proposta del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della lotteria « Agnano », svoltasi ad Agnano il 13 aprile 1958, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1. Comune di Velletri (per la costruzione di alloggi destinati ai sinistrati di guerra ospitati in edifici demaniali) . . . . 37,4 %
2. Lega italiana per la lotta contro i tumori (per il ricovero dei cancerosi poveri e in ispecie per il funzionamento della sua Casa di cura « Sant'Andrea ») . 9,4 %
3. Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati . . . . 9,4 %
4. Villaggio dei ragazzi di Maddaloni (Caserta) . . . . 9,4 %
5. Centri sociali della Pontificia Opera di Assistenza . . . . . . 9,4 %
6. Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli . . . . 4,7 %
7. P.O.A. (per la Comunità dei braccianti di Foggia) . . . . 1,4 %
8. Ospedale civile - Ortanotrofio « Mons. Capra » di Acqui Terme . . . . 2,8 %
9. Ospedale San Giacomo di Novi Ligure 0,9 %
10. Orfanotrofio femminile di Novi Ligure 0,9 %
11. Ospizio Lercaro di Ovada . . . . 0,9 %
12. Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione . . . . . 9,4 %
13. Orfanotrofio regionale di Borgo Valsugana . . . . 1,9 %
14. Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.) . 2,1 %

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n* 189. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 maggio 1958.

Approvazione del regolamento interno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il regolamento interno del Consiglio nazionale dell economia e del lavoro, nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1958

GRONCHI

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1958
Registro n 6 *Presidenza, foglio n* 218 — MASSIMO

Regolamento
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Costituzione del Consiglio

Art 1

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che ha diretta comunicazione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, della nomina dei membri del Consiglio nazionale, ne da partecipazione scritta a tutti i membri e ne riferisce al Consiglio nella sua prima riunione

Art 2

Il presidente convoca l'assemblea entro quindici giorni dalla data di comunicazione della nomina del Consiglio
Istituisce per tale adunanza un seggio provvisorio, chiamandone a far parte il consigliere più anziano ed il più giovane
Indice la votazione per l'elezione dei due vicepresidenti.
Comunica i nomi dei consiglieri che compongono la Commissione del regolamento.
Informa successivamente dell'avvenuta costituzione del Consiglio nazionale il Presidente della Repubblica ed i Presidenti delle due Camere, del Consiglio dei Ministri e delle Regioni.

Consiglieri

Art. 3

I membri del Consiglio esercitano le loro attribuzioni dal momento della partecipazione della nomina
Il Consiglio alla scadenza del termine di sua durata resta in funzione sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 4.

Il presidente comunica al Consiglio le dimissioni presentate da consiglieri, e segnala al Governo i casi di incompatibilità e decadenza, perchè siano presi in considerazione e si decida al riguardo.

Art 5.

Nei casi in cui occorre sostituire un membro del Consiglio il presidente ne informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che si provveda alla nuova nomina.

Art. 6.

I consiglieri che non possono prendere parte ad una adunanza ne informano preventivamente il presidente.

Art. 7.

I consiglieri sono tenuti al segreto sui dati ed informazioni, dichiarati dalla Presidenza di carattere riservato, di cui sono venuti a conoscenza per ragione del loro ufficio.

Commissione per il regolamento

Art. 8.

La Commissione per il regolamento, nominata e presieduta dal presidente del Consiglio nazionale e composta di otto consiglieri, esamina ogni questione relativa alle norme regolamentari.

L'adozione e la modifica del regolamento viene, dopo l'esame della Commissione e su relazione di un consigliere, deliberata in assemblea a maggioranza di tre quinti dei consiglieri in carica; e, se ciò non avviene, con nuova votazione in adunanza successiva a maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Il presidente trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri la deliberazione del Consiglio per la proposta di approvazione del Presidente della Repubblica.

Art. 9.

Il regolamento e le sue modifiche sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Presidenza

Art. 10.

Il presidente rappresenta il Consiglio e ne tiene i rapporti con il Parlamento, il Governo, le Regioni.

Fa osservare la legge ed il regolamento del Consiglio.

Convoca l'assemblea, ne dirige i lavori e ne stabilisce l'ordine; concede la facoltà di parlare, indice le votazioni ed annuncia i risultati.

Distribuisce e coordina i lavori tra le varie Commissioni.

Sorveglia e disciplina le funzioni e le attività del Segretariato generale, dei servizi e del personale del Consiglio.

Art. 11.

I due vicepresidenti formano col presidente l'Ufficio di presidenza.

Assistono il presidente e lo sostituiscono nei casi di assenza o impedimento.

Esercitano le funzioni ad essi delegate dal presidente.

Art. 12.

I due vicepresidenti sono eletti con scrutinio segreto a maggioranza di tre quinti dei membri in carica del Consiglio.

La votazione non è valida se due consiglieri non raggiungono entrambi tale maggioranza in un primo scrutinio oppure in un secondo scrutinio in seduta successiva.

E' in tal caso indetto una terza votazione nella quale ogni consigliere non può votare che un solo nome. Risultano eletti i due che hanno ottenuto il maggiore numero di voti purchè per entrambi non sia inferiore ad un quarto dei membri in carica.

Se il risultato è negativo si ripete la votazione per i due vicepresidenti allo stesso modo.

Art. 13.

Il Consiglio può istituire un Comitato di presidenza, chiamando a farne parte, oltre ai vicepresidenti, otto consiglieri, di cui due nominati dal presidente e gli altri eletti dall'assemblea, con votazione nella quale ogni consigliere non può votare che per la metà dei nomi; e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

L'assemblea può però delegare la nomina di tutti i membri al presidente, che tiene conto dell'appartenenza alle categorie produttive ed agli esperti.

Art. 14.

Il Comitato ha funzioni di consulenza del presidente per il coordinamento dei lavori ed il buon funzionamento del Consiglio.

Degli otto membri alcuni possono essere destinati a funzioni di segreteria, alla sovrintendenza dei verbali delle sedute ed all'accertamento delle votazioni; altri a funzioni di sorveglianza della gestione amministrativa e contabile ed al mantenimento dell'ordine nelle sedute.

Assemblea

Art. 15.

Il Consiglio si riunisce in assemblea o in Commissioni.

Art. 16.

L'assemblea ha luogo di diritto il secondo giorno non festivo di febbraio, di aprile, di giugno e di ottobre.

E' inoltre convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta scritta di una Camera, del Governo o di un quarto dei membri del Consiglio.

La convocazione è indetta con avvisi spediti almeno dieci giorni prima ed in via eccezionale con avvisi telegrafici almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Art. 17.

L'ordine del giorno è formato dal presidente con precedenza ai pareri per i quali è prefissato un termine.

Ogni membro può chiedere ed il Consiglio deliberare di iscrivere un dato argomento all'ordine del giorno di una seduta successiva.

L'ordine del giorno è comunicato ai consiglieri ed è pubblicato nell'albo del Consiglio almeno tre giorni prima della seduta.

Art. 18.

Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica, esclusi gli assenti per incarico o congedo.

La verifica del numero legale può essere chiesta da quattro dei consiglieri presenti.

Constatata la mancanza di numero legale, il presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno o a giorno successivo.

Commissioni

Art. 19.

Il Consiglio può istituire Commissioni permanenti, distribuendo fra esse le materie di sua competenza; e Commissioni speciali, alle quali assegna determinati argomenti.

Art. 20.

La istituzione delle Commissioni permanenti o speciali è stabilita dall'assemblea con maggioranza di tre quinti dei membri in carica; ed in mancanza è decisa in una seduta successiva con maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Art. 21.

Nell'istituire le Commissioni l'assemblea stabilisce il numero dei loro componenti.

Art. 22.

La nomina dei componenti delle Commissioni è deferita al presidente a meno che l'assemblea non decida a maggioranza dei consiglieri in carica di addivenire ad elezione.

Nella nomina si tiene conto dell'appartenenza alle categorie produttive ed agli esperti, delle competenze specifiche e dei desideri espressi dai singoli consiglieri.

Se si addiviene ad elezione ogni consigliere non può votare che la metà dei nomi, risultando eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti.

Art. 23.

Ogni consigliere può, dandone preventivo avviso al presidente del Consiglio nazionale, partecipare senza voto a sedute di Commissioni cui non appartiene.

Art. 24.

Il presidente del Consiglio nazionale può, su richiesta motivata e con comunicazione al presidente della Commissione, consentire che un componente di essa sia sostituito per una o più sedute da un altro consigliere.

Art 25

Il presidente del Consiglio nazionale può, di sua iniziativa o a richiesta di Commissioni, stabilire la riunione di due o più di esse per trattare un determinato argomento

Art 26.

Il presidente del Consiglio nazionale può riunire i presidenti delle Commissioni, anche insieme all'Ufficio e al Comitato di presidenza, per consultarli sul coordinamento e sullo svolgimento dei lavori del Consiglio.

Art 27.

Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal presidente del Consiglio nazionale, per procedere alla nomina di un presidente e di un segretario

Sono convocate successivamente dal loro presidente con avviso del segretario generale

Art 28

L'ordine del giorno è fissato dal presidente della Commissione di intesa con il presidente del Consiglio nazionale

Art 29

Per la partecipazione alle sedute, per la loro validità e per gli avvisi di convocazione si applicano le disposizioni degli articoli 6, 16 e 18

Art 30

Il presidente della Commissione nomina un relatore, e può fissargli, ove occorra, un termine per riferire, oralmente o per iscritto La relazione all'assemblea tiene conto dei punti di vista emersi durante l'esame

Art 31

Il presidente del Consiglio nazionale può, in caso di urgenza o in vista della materia da trattare, stabilire che la Commissione si pronunci definitivamente sugli argomenti ad essa sottoposti

Ne dà immediata comunicazione a tutti i membri del Consiglio

Prima che la Commissione deliberi, un decimo dei componenti in carica del Consiglio od un quinto dei componenti della Commissione stessa, può chiedere che l'argomento sia sottoposto all assemblea

Art 32

L'assemblea può, fissando principi e criteri direttivi, demandare alla Commissione o ad un apposito Comitato di formulare i pareri e le osservazioni e proposte che, approvate senza ulteriore discussione e con sole dichiarazioni di voto in assemblea, sono trasmesse alle Camere, al Governo e alle Regioni

Sedute

Art 33

A sedute di assemblea o di Commissioni hanno facoltà di intervenire membri del Governo e Presidenti o per loro delega vicepresidenti di Commissioni parlamentari, in seguito ad invito del presidente del Consiglio nazionale, o di propria iniziativa, dandone previa comunicazione

Il presidente del Consiglio nazionale può chiedere a Ministri e presidenti di enti pubblici che intervengano alle sedute rappresentanti e funzionari che da essi dipendono

Può altresì invitare ad intervenire alle sedute, perchè siano sentite, persone particolarmente competenti nelle materie in esame.

Art 34

Alle sedute di assemblea o di Commissione assistono, salvo diverse disposizioni, il segretario generale o funzionari dei servizi del Consiglio nazionale.

Art. 35

Di ogni seduta si redige il processo verbale da cui risultano lo svolgimento e le conclusioni dei lavori, col nome degli intervenuti Il processo verbale è approvato nella seduta successiva senza discussione, a meno che non si sollevino contestazioni E firmato dal presidente e da un segretario.

Di ogni seduta si tengono altresì il resoconto stenografico, di cui i consiglieri possono prendere visione, e quello sommario che è destinato alla pubblicazione.

Pareri

Art 36

Il presidente del Consiglio nazionale assegna le richieste di parere ad una Commissione o ad apposito Comitato referente o direttamente all'assemblea

Qualora sia fissato un termine dall organo che ha fatto la richiesta il presidente chiede, se necessario, che venga concessa una proroga entro la quale curà che sia emesso il parere

Osservazioni e proposte

Art 37

Le osservazioni e proposte nelle materie di competenza del Consiglio sono formulate per iscritto e presentate anche da singoli consiglieri al presidente del Consiglio nazionale

Ove non siano firmate da venti consiglieri, l Ufficio di presidenza decide se possano essere prese in considerazione, e le trasmette ad una Commissione o ad apposito Comitato referente o direttamente all'assemblea

Dopo l esame e la definitiva approvazione le osservazioni e proposte sono comunicate ai presidenti degli organi competenti

Iniziativa legislativa

Art 38

Se Commissioni o singoli consiglieri ritengono che il Consiglio debba prendere in materie di sua competenza, una iniziativa legislativa, presentano uno schema di disegno di legge, formulato in articoli, al presidente del Consiglio nazionale.

Il presidente sottopone lo schema alla prima adunanza del Consiglio, che lo prende in considerazione a maggioranza assoluta di voti dei suoi componenti in carica

Lo schema è poi dal presidente assegnato ad una Commissione o ad apposito Comitato perchè lo esamini e ne riferisca in assemblea

Il testo definitivamente approvato è dal presidente del Consiglio nazionale trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la presentazione ad una delle Camere

Studi ed indagini

Art 39

Le Camere o il Governo possono chiedere al Consiglio nazionale di compiere studi ed indagini di sua competenza, delimitandone l'oggetto e le finalità

Il presidente del Consiglio nazionale, al quale è rivolta la richiesta la comunica all'assemblea, invitandola a designare la Commissione o a costituire un Comitato referente per condurre tali studi ed indagini

Art 40

Richieste di studi ed indagini possono essere fatte anche da Commissioni e da consiglieri, e l'assemblea decide nei modi sovraindicati

Dati ed informazioni

Art 41

Ove occorra conoscere dati ed ottenere informazioni da Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, il presidente del Consiglio nazionale, anche su indicazione dell assemblea o di una Commissione, ne fa richiesta per il tramite dei Ministeri competenti

Possono inoltre chiedersi dati ed informazioni ad organizzazioni economiche, sociali e sindacali.

Votazioni

Art 42

Il presidente del Consiglio nazionale nell'assemblea ed i presidenti delle Commissioni nelle loro riunioni mettono in votazione le conclusioni dei pareri, delle proposte ed osservazioni, degli studi ed indagini e le disposizioni degli schemi

di legge Nella relazione sono esposti i precedenti e le motivazioni delle conclusioni, facendo anche menzione motivata delle opinioni discordanti

Art 43

Emendamenti aggiuntivi, modificativi e soppressivi sono presentati per iscritto Il presidente ne regola la discussione e la votazione, che può anche rinviare a seduta successiva

Art 44

In ogni votazione di assemblea o di Commissione, l'approvazione avviene a maggioranza dei votanti, ove non siano prescritte maggioranze speciali.

Art 45

Nelle elezioni suppletive, se si deve coprire un posto di vicepresidente, è eletto chi ha ottenuto i tre quinti dei voti dei consiglieri in carica, se si deve coprire un posto diverso, chi ha ottenuto la maggioranza di tali voti.

Se sono da coprire due posti, si vota per un solo nome, se i posti sono tre o quattro, si vota per due nomi, ed in entrambi i casi sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti

Art 46

La votazione ha luogo per alzata e seduta; ma un decimo dei componenti in carica del Consiglio o delle Commissioni può chiedere l'appello nominale ed un ottavo lo scrutinio segreto, che prevale rispetto all'appello nominale

Sono ammesse in ogni caso dichiarazioni di voto

Lo scrutinio segreto è adottato per le questioni personali e per le elezioni delle cariche

Art 47

Non è concessa la parola durante la votazione se non per richiamo al regolamento

Art 48.

Le astensioni dal voto sono, al pari delle schede bianche, computate nel numero dei votanti

Pubblicità degli atti e delle discussioni

Art 49

Alla pubblicità degli atti e delle discussioni si provvede con la comunicazione immediata di notizie e con la pubblicazione del Bollettino del Consiglio nazionale.

Il Bollettino è pubblicato periodicamente e contiene i resoconti sommari e dati relativi all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni

L'Ufficio di presidenza può disporre di non dare pubblicità a determinati atti e discussioni.

Servizi ed uffici

Art 50

Il segretario generale è preposto ai servizi del Consiglio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dall'Ufficio di presidenza

Art 51

Al Segretariato generale è addetto personale appartenente ad Amministrazioni dello Stato, all'uopo comandato

I servizi sono organizzati in uffici per la segreteria ed i resoconti, l'amministrazione e la contabilità, gli studi e le indagini

Agli uffici sono preposti direttori che dipendono dal segretario generale

Art 52

Gli uffici sono istituiti presso la Presidenza.

La Presidenza assegna alle singole Commissioni personale addetto agli uffici

Visto *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI

(3038)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1958.

Approvazione di opzioni relative al differimento automatico della scadenza, da applicare alle assicurazioni in caso di vita, rappresentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali » con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione dei tassi di opzione relativi al differimento automatico da applicare alle forme di assicuzione che prevedono il pagamento di capitali esigibili a scadenza in caso di vita dell'assicurato, in sostituzione degli analoghi approvati con decreto Ministeriale 28 settembre 1953;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati secondo il testo relativo debitamente autenticato, i tassi di opzione relativi al differimento automatico da applicare alle tariffe che prevedono il pagamento di capitali esigibili a scadenza in caso di vita dell'assicurato, presentati dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

Roma, addì 4 giugno 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3042)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 4 marzo 1957.

Nomina dei membri del Consiglio direttivo dell'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » di Roma.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO, PER LE FINANZE, PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE E PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Ritenuto che col 5 marzo 1957 è scaduto dalla carica, per compiuto periodo di nomina, il Consiglio direttivo dell'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava »;

Visto l'art. 5 del regio decreto legge 7 settembre 1933, n. 1185, che detta norme per la nomina del Consiglio direttivo dell'Istituto sopra citato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio direttivo dell'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » di Roma per il nuovo quadriennio 6 marzo 1957-5 marzo 1961:

il prof. dott. Canaperia Giovanni Alberto, ispettore generale medico, designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

il dott. Rocco Guido, ambasciatore a riposo, designato dal Ministero degli affari esteri;

il dott. Vedda Antonio, designato dal Ministero del tesoro;

il dott. Gualdi Giuseppe, capo del Servizio sali e chinino dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, designato dal Ministero delle finanze;

il prof. Puntoni Vittorio, ordinario d'igiene della Università di Roma, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

il dott. Spadaccino Mario, direttore generale della Produzione agricola, designato dal Ministero della agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 4 marzo 1957

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

(3021)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 17 settembre 1957.

Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo dello Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » di Roma.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO, PER LE FINANZE, PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE E PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il proprio decreto 4 marzo 1957, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e foreste, con il quale è stato nominato il Consiglio direttivo dell'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava »;

Visto il telespresso n. 71/65416/145, con cui il Ministero degli affari esteri comunica che il componente del detto Consiglio, ambasciatore a riposo Guido Rocco, non può accettare tale incarico e designa per la sostituzione il Ministro plenipotenziario a riposo Armando Felsani;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, recante norme per la nomina del Consiglio direttivo dell'Istituto sopra citato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Il Ministro plenipotenziario a riposo Armando Felsani è nominato membro del Consiglio direttivo dell'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » di Roma in sostituzione dell'ambasciatore a riposo Guido Rocco.

Roma, addì 17 settembre 1957

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MOTT

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

(3022)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1958 registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 332, è stato dichiarato in parte respinto ed in parte inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 15 settembre 1955 dalla Società a r. l. « Centro latte di Savona », con il quale si deduceva la illegittimità del provvedimento adottato dal Comitato provinciale prezzi di Savona nella seduta del 16 marzo 1955, relativo *a*) alla determinazione del prezzo di tutto il latte conferito dai produttori alla « Centrale del latte » di Savona, nonchè del compenso spettante alla Centrale medesima e al dettagliante, e del prezzo del latte al consumatore, *b*) alla dichiarazione dell'obbligo della « Centrale del latte » di Savona di ritirare tutto il latte di produzione della zona di cui al decreto prefettizio 14 maggio 1954 n. 10384, in qualsiasi epoca dell'anno, al prezzo di L. 55 al litro.

(3008)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Girolamo Dell'Olio, nato a Bisceglie (Bari) il 5 luglio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di dottore commercialista, rilasciatogli dalla Università di Bari in data 2 luglio 1952, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea sostenuti nell'anno accademico 1950-51.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(2919)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « Corsira », con sede in Borgo Montello di Latina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1958 i poteri conferiti al rag Giuseppe Ascarelli commissario governativo della Società cooperativa agricola « Corsira », con sede in Borgo Montello di Latina, sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 novembre 1958

(2859)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 giugno 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	648,437
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	90,169
1 Corona norvegese	87,169
1 Corona svedese	120,57
1 Fiorino olandese	164,775
1 Franco belga	12,509
100 Franchi francesi	143,37
1 Franco svizzero acc.	142,595
1 Lira sterlina	1744,312
1 Marco germanico	148,99
1 Scellino austriaco	24,074

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Volterra (Pisa), di complessivi ettari 1706 55.49, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1856 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 285 del 9 dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta « ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' ANONIMA », con sede in Trieste e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino e determinata in L 108 192 655,30 (lire centottomilionicentonovantaduemilaseicentocinquantacinque e cent 30), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 20 gennaio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1) al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio n. 41, particella 23, reddito dominicale L. 338,44.

Corrige

Foglio n 41, particella 23, reddito dominicale L 238,44.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2907)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Lajatico (Pisa), di complessivi ettari 3 98 80, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n 1855 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 9 dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta « ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' ANONIMA », con sede in Trieste e trasferiti all Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino e determinata in L 463 962 (lire quattrocentosessantatremilanovecentosessantadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi, di cui all art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 20 gennaio 1953

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2906)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156 per i terreni siti in agro del comune di Volterra (Pisa), di complessivi ettari 7 54 62, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4363 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n 8) nei confronti della ditta MASSETANI Serafino fu Emilio e trasferiti all Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino e determinata in L 637 553 (lire seicentotrentasettemilacinquecentocinquantatre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 15 ottobre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1) al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso

Errata

Foglio 200, n di mappa 14, incolto produttivo II. ettari 0 75 60.

Corrige

Foglio 200, n di mappa 14, incolto produttivo II: ettari 0 75 80.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Volterra (Pisa), di complessivi ettari 196 21 50, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n 4056 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953, supplemento ordinario n 2) nei confronti della ditta ZOPFI Alfredo e Giovacchino, fratelli, fu Alfredo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino e determinata in L 6 348 143,55 (lire seimilionitrecentoquarantottomilacentoquarantatre e centesimi 55), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 28 settembre 1953

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1) al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso.

Errata

Foglio 158, n di mappa 20, pascolo cespugliato II foglio n 158.

Corrige

Foglio 158, n. di mappa 20, pascolo cespugliato II foglio n 159.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2904)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di quarantadue allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1958-1959.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1936, registro n. 2 Finanze, foglio n. 367, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1936, contenente norme esecutive per la prima applicazione del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, modificato dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi e impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il *requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi* per l'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, concernente modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1946, registro n. 8 Finanze, foglio n. 317, concernente modificazioni alle norme di concorso per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 147, che reca modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Vista la legge 21 dicembre 1948, n. 1580, concernente il trattamento economico spettante agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1957, atti del Governo registro n. 107, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 199 del 10 agosto 1957;

Decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Sono indetti, per l'anno accademico 1958-59 i seguenti concorsi per esami per l'ammissione di allievi al primo anno del 58° corso dell'Accademia della guardia di finanza in Roma:

a) concorso per ventotto posti riservati ai giovani diplomati presso gli istituti d'istruzione media di secondo grado in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 2;

b) concorso per quattordici posti riservato ai sottufficiali in servizio effettivo della Guardia di finanza.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della guardia di finanza ed avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali subalterni del Corpo stesso.

TITOLO II

Concorso riservato ai giovani diplomati presso gli istituti d'istruzione media di secondo grado

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano nati dal 1° novembre 1935 al 31 ottobre 1940;

b) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica,

diploma di maturità scientifica,

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, per geometri e da istituti magistrali e nautici.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

e) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

f) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

g) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 200, firmata dall'interessato e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi deve essere indirizzata e fatta pervenire al Comando generale della guardia di finanza per posta raccomandata improrogabilmente entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Anche i concorrenti appartenenti al Corpo devono far pervenire la domanda corredata dei documenti per essi prescritti, direttamente al Comando generale, dandone contemporanea comunicazione gerarchica ai Comandi da cui dipendono.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario di un ufficio postale di Roma ed è riportata dal Comando generale in testa alla domanda medesima. Per le domande spedite da Roma non è valido a tale effetto, il timbro apposto dall'ufficio postale all'atto dell'accettazione del plico, ma quello apposto successivamente dall'ufficio postale di arrivo o di smistamento della corrispondenza.

La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Art. 4.

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio di cui è in possesso;

c) distretto militare di appartenenza;

d) documenti allegati;

e) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 3, oppure mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti dal successivo art. 5 saranno considerate come non pervenute e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 5.

Salvo il disposto dell'art. 6, ciascun concorrente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100).

Sono esonerati dalla presentazione di detto certificato gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100). Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da lire 100), rilasciato dal Comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia (carta bollata da L. 100);

d) certificato generale (carta bollata da L. 200) rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del luogo di nascita del candidato, ovvero dall'ufficio del casellario della Procura presso il Tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero.

Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

e) atto di assenso (carta bollata da L. 100) del genitore esercente la patria potestà, o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza, redatto dal sindaco.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato o superino la minore età prima del termine utile per la presentazione delle domande;

f) domanda diretta al Ministero della difesa (carta bollata da L. 200) con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunziarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievo. Il Comando generale della guardia di finanza darà corso a tale domanda se l'aspirante risulterà vincitore del concorso;

g) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune e munito della dichiarazione di veridicità da parte del distretto militare o del commissario di leva per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva. I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva.

I concorrenti iscritti nelle liste di leva devono altresì produrre, ove prescritto, il nulla osta delle competenti autorità militari;

h) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato (carta bollata da L. 100) con l'indicazione del punto riportato in ciascuna materia, rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituirlo entro il 31 marzo 1959 col diploma originale o con la copia autentica notarile.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle Università;

i) certificati comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i diritti preferenziali stabiliti per:

gli insigniti di medaglia al valor militare;

gli orfani di guerra;

gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

i figli degli invalidi di guerra;

i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

coloro che abbiano prestato lodevole servizio nella Guardia di finanza per non meno di un anno;

gli ufficiali di complemento.

Quando la precedenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base alle norme suindicate, è determinata dall'età.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati diritti preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Per i documenti eventualmente non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, sarà assegnato al concorrente un termine perentorio per la loro regolarizzazione o sostituzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per altri concorsi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *c*), *d*), ed *e*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello previsto dalla lettera *b*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Art. 6.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali di complemento in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*) e *d*) del precedente art. 5.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 5.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 5 a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 8.

Il Comando generale della guardia di finanza, richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni sul conto dei concorrenti e delle famiglie.

Le informazioni saranno raccolte da ufficiali della Guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal Comando generale.

Esse verranno assunte esclusivamente sul conto:

dell'aspirante;

degli ascendenti diretti;

dei collaterali (fratelli e sorelle);

dei prossimi congiunti (zii e nonni) soltanto se conviventi sotto lo stesso tetto dell'aspirante o residenti nello stesso Comune, qualora si tratti di piccoli centri, non superiori a 20.000 abitanti.

Ove taluno dei parenti, sul conto dei quali vengono assunte le informazioni sia deceduto, verrà indicata la causa del decesso;

b) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari, ex militari delle Forze armate od impiegati delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

c) copia del libretto personale o dello stato di servizio o della cartella personale del concorrente;

d) dichiarazione del casellario giudiziale;

e) copia del foglio matricolare per i concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 9.

L'idoneità fisica dei candidati verrà accertata da parte di apposite Commissioni, mediante:

a) visita preliminare presso il Comando dell'accademia e scuola di applicazione della Guardia di finanza, in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti dal Comando generale;

b) visita medica di appello: vi saranno sottoposti i concorrenti, che dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante;

c) visita di accertamento definitivo presso la sede della Accademia.

Attribuzioni delle Commissioni sanitarie

Le Commissioni sanitarie tenuto presente che è loro compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori dovranno accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità e diano pieno affidamento di poter ben disimpegnare il servizio d'istituto.

Le Commissioni sanitarie, controllato nei concorrenti il requisito della statura, dovranno accertare che essi abbiano il visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore ai sei metri dall'altra

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

oftalmico,

otorinolaringoiatrico,

schermografico ed eventualmente radiografico del torace,

esame dell'urina

L'accertamento dell'idoneità verrà completato mediante un esperimento di educazione fisica consistente nelle seguenti prove, da superare, ciascuna, nel massimo di tre tentativi: salto in alto: m. 1,05, salto in lungo: m 3,50, corsa piana m. 100: 15"; salita alla fune a braccia e gambe e discesa a sole braccia.

Gli esami speciali e l'esperimento di educazione fisica avranno luogo anche per i candidati che, riconosciuti non idonei per deficienza dei requisiti prescritti, chiedono visita di appello.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato agli interessati seduta stante. Può essere dai concorrenti chiesta visita medica di appello.

TITOLO III

Concorso riservato ai sottufficiali in servizio effettivo della Guardia di finanza

Art. 10

Possono partecipare al concorso i sottufficiali che:

a) alla data del 31 ottobre 1958 abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale nel Corpo e non abbiano superato il 30° anno di età,

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito agli accertamenti stabiliti nel precedente art. 9,

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dal comandante di compagnia (o reparto corrispondente) e dai successivi superiori gerarchici, per qualità morali ed intellettuali, per cultura generale e professionale, per precedenti disciplinari e di servizio e per eventuali benemerenze di guerra.

Art 11

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che:

1) siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento;

2) nell'ultimo anno di servizio abbiano riportato punizioni più gravi degli arresti semplici o della sala di punizione semplice;

3) siano stati già rinviati dall'Accademia del Corpo per poco profitto negli studi o per motivi disciplinari.

Art 12

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso debbono presentare domanda al Comando dal quale direttamente dipendono in via disciplinare entro gli stessi termini statuiti dal precedente art 3

La domanda, redatta su carta bollata da L 200, diretta e inoltrata al Comando generale della guardia di finanza per via gerarchica, deve essere datata e firmata dall'aspirante

Il Comando che, ai sensi del primo comma, riceve la domanda di partecipazione al concorso, vi appone immediatamente l'attestazione, la data di presentazione e, contemporaneamente, ne informa, telegraficamente, il Comando generale, indicando il grado, cognome, nome e numero di matricola del concorrente

La domanda deve essere accompagnata:

a) da un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante della compagnia o reparto corrispondente annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici

In esso deve essere esplicitamente dichiarato se il sottufficiale concorrente e ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado e se è degno, per qualità morali, intellettuali e di carattere, di avviarsi a conseguire il grado di ufficiale,

b) dagli originali (sezione compagnia) del modello 8 e della cartella personale modello 168 del concorrente.

Art 13.

I comandanti di zona per i sottufficiali delle legioni territoriali, il comandante superiore degli istituti d'istruzione per i sottufficiali dell'Accademia e scuola di applicazione, della scuola sottufficiali e della legione allievi ed il colonnello del Comando generale che esercita le funzioni di comandante di Corpo per i sottufficiali in forza al Comando medesimo, dopo aver verificato la regolarità delle domande, del rapporto informativo e degli altri documenti, provvederanno, di volta in volta, a trasmettere gli atti al Comando generale e nello stesso tempo, a raccogliere le informazioni previste alla lettera *a*) del precedente art. 8.

Art. 14.

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali devono presentare domanda di rinuncia al grado per la durata del corso, a norma dell'art 5, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

TITOLO IV

Disposizioni comuni ad ambedue i concorsi

Art 15.

Il Ministro per le finanze, su conforme parere di apposita Commissione, composta di ufficiali della Guardia di finanza e nominata con proprio decreto, può negare, con provvedimento non motivato la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art 16.

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica o di appello di cui al precedente art. 9 ovvero per l'esame scritto od orale ovvero per l'inizio del tirocinio preliminare, di cui al successivo art. 24, sarà considerato rinunciatario al concorso.

Art. 17.

Per ciascuna delle visite stabilite dal precedente art. 9 l'apposita Commissione dovrà compilare per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti e, per presa visione, dal candidato medesimo.

Art. 18.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica o alla visita di appello di cui al precedente art. 9 saranno ammessi a sostenere:

i sottufficiali, un esame scritto in lingua italiana;

gli altri candidati, un esame scritto di cultura generale o storica.

Art. 19.

L'esame scritto, della durata di sei ore, si svolgerà a Roma nel giorno che sarà stabilito dal Comando generale della Guardia di finanza e avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale

Il Comandante generale prepara due distinti temi di esame, uno per i sottufficiali ed uno per gli altri candidati e li fa recapitare, in plego suggellato, al presidente della Commissione di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Art 20.

Una Commissione di vigilanza, nominata dal comandante generale della Guardia di finanza e composta di ufficiali del Corpo sorveglierà i candidati durante lo svolgimento del tema.

Art. 21.

La revisione dei lavori sarà eseguita da un'unica Commissione esaminatrice nominata dal Ministro per le finanze, presieduta dal comandante superiore degli istituti di istruzione e composta dal comandante dell'Accademia, da due docenti di scuola media superiore statale e da due ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, di cui il meno anziano ha le funzioni di segretario

Art 22

La Commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi per i soli idonei una classificazione di merito assegnando punti da dieci a venti.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 23.

Ai concorrenti, alle Commissioni di vigilanza, ed a quelle esaminatrici è fatto obbligo di osservare, in quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 24.

I candidati che abbiano superato l'esame scritto saranno ammessi ad un tirocinio preliminare di esperimento presso l'Accademia che avrà la durata di venti giorni e comprenderà:

lezioni sulle materie e sugli argomenti delle prove orali di concorso;

esercitazioni militari e sportive che forniranno elementi di giudizio sulla attitudine professionale.

Durante tale tirocinio i concorrenti verranno sottoposti ad esami psico-tecnici consistenti nella somministrazione di prove intese ad accertare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Art. 25.

Dalla data di inizio del tirocinio, i concorrenti che provengono dai civili sono arruolati in qualità di allievi finanzieri con la ferma di anni tre, di cui possono chiedere il proscioglimento qualora non siano ammessi all'Accademia.

Art. 26.

I concorrenti già in servizio nella Guardia di finanza saranno trasferiti temporaneamente al comando dell'Accademia per la durata del tirocinio, durante la quale saranno esonerati dalle funzioni del grado e soggetti ai doveri degli altri allievi.

Art. 27.

Durante la frequenza del tirocinio preliminare o alla fine di esso, il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato, a termine e con la procedura prevista dal precedente art. 15.

Art. 28.

Le prove orali consisteranno in:

a) un esame di storia (durata massima 15'),

b) un esame di geografia (durata massima 15');

c) un esame di matematica (durata massima 15');

d) un esame sui principi generali del diritto (durata massima 15'); nei limiti dei programmi allegati *A* e *B* al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La Commissione esaminatrice, potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportuno.

Art. 29.

Gli esami orali avranno luogo à Roma, davanti alla stessa Commissione di cui al precedente art. 21, nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Per ciascuna materia la Commissione delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione per punti di merito: da zero a nove per i dichiarati non idonei e da dieci a venti per i dichiarati idonei.

Le prove si intenderanno superate dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Art. 30.

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta ed in ciascuna prova orale.

Tale media si ottiene dividendo per sei la somma dei punti di merito riportati in ciascuna delle quattro prove orali e di quello riportato nella prova scritta, al quale viene attribuito il coefficiente di due.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Le graduatorie, distinte per i due concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale.

Art. 31.

In difetto di elementi idonei in uno dei due concorsi, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, n. 2, lettera *b)* del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165.

Art. 32.

Sono ammessi all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 30 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, subordinatamente all'esito positivo di una visita medica di controllo, cui saranno sottoposti presso l'Accademia stessa prima dell'inizio del corso da parte dell'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'istituto.

Art. 33.

Ad ogni visita e prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

TITOLO V

Trattamento economico

Art. 34.

I candidati non militari potranno fruire della tariffa per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato per recarsi dalla propria sede all'Accademia quando siano ammessi al tirocinio preliminare ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia qualora, per una qualsiasi causa, siano successivamente rinviati dall'istituto.

Art. 35.

Durante il corso agli allievi provenienti dai licenziati presso gli istituti d'istruzione media di secondo grado sarà corrisposta un'indennità giornaliera pari all'importo della paga iniziale di finanziere.

La corresponsione delle indennità sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece, poste a carico degli allievi

le spese per la manutenzione del vestiario;

le rette ospedaliere per eventuali degenze in luoghi di cura;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

le spese di carattere personale e straordinario (barbiere, lavandaia, ecc.).

Gli allievi inoltre, all'atto del loro ingresso nell'Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Comando generale della guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere al Comando dell'accademia:

lire sedicimila all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

lire ventiquattromila da versare successivamente, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di lire ottomila ciascuna.

Art. 36.

Il trattamento economico degli allievi provenienti dai sottufficiali della Guardia di finanza è regolato dalla legge 21 dicembre 1948, n. 1580.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1958

Il Ministro ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1958
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 397. — SERRAVEZZA

ALLEGATO *A*

PROGRAMMI PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE
dei giovani diplomati presso gli istituti di istruzione media di secondo grado

Cultura generale o storica
(Prova scritta)

Storia
(Prova orale)

1. Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.

2. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti: caratteri e personaggi più importanti.

3. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.

4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.

5. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.

6. Rivolgimenti europei nel 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.

7. Vincenzo Gioberti ed il neo guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra di indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.

8. Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.

9. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra di indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia, la terza guerra di indipendenza.

10. Il regno della regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'impero britannico. L'impero francese, la unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.

11. La questione d'oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878). Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.

12. Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione americana. La guerra di indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.

13. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.

14. Il Governo della Destra in Italia, sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.

15. Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La triplice alleanza (1882), Francesco Crispi, la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.

16. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici, sviluppo delle tendenze democratiche.

17. La guerra mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

18. Il ventennio tra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

19. La seconda guerra mondiale (1940-45) e sue conseguenze.

Geografia
(Prova orale)

1. Geografia generale:

Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: caratteristiche, sommaria suddivisione in periodo.

2. Geografia astronomica e geografia fisica:

Sfera celeste e sfera terrestre. Il sistema solare. Pianeti e satelliti. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine. Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano.

Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della Terra.

3. Terreno:

Planimetria, altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.

Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. Clima ed acque:

Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori.

Acque: suddivisione delle acque atmosferiche, continentali, regime dei corsi d'acqua: idrografia sotterranea e sorgenti. Azioni delle acque.

5. Vegetazione. Animali. Uomo:

Vegetazione. Flora. Forme di vegetazione.

Animali: fauna.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo, terreno, clima, vegetali, animali. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.

6. Europa:

Regioni (con particolare riguardo alle Regioni confinanti con l'Italia) sistemi montani principali, mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica.

7. Italia:

Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, linee di comunicazioni più importanti (ferrovie e rotabili), mari, coste, isole, fiumi, popolazione, suddivisione politica ed amministrativa.

8. Asia - Africa.

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi, suddivisione politica.

9. Americhe - Oceania.

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi, suddivisione politica.

Matematica
(Prova orale)

Aritmetica ed algebra:

1. Proporzioni fra numeri, proporzionalità diretta ed inversa, regola di partizione, interesse semplice e composto.

2. Operazioni con monomi e polinomi, potenza di un binomio.

3. Scomposizione in fattori, divisibilità per $x - a$.

4. Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.

5. Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado semplici sistemi di grado superiore al 1°, applicazione a facili problemi di 1° e 2° grado.

6. Funzione di una variabile, rappresentazione grafica di una funzione.

Geometria:

1. Equivalenza nel piano e nello spazio, teorema di Pitagora e sue applicazioni.

2. Misura di grandezze, proporzioni e proporzionalità di retta, costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).

3. Similitudine nel piano e nello spazio.

4. Rette e piani, nello spazio (ortogonalità e parallelismo) diedri angoloidi. Uguaglianze tra figure solide.

5. Lunghezze, aree e volumi delle figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligono regolare, cerchio e sue parti, prisma, piramide, cilindro, cono, tronco di piramide e tronco di cono, sfera e sue parti).

Principi generali del diritto
(Prova orale)

La vita sociale e l'esigenza di norme regolatrici delle azioni umane con particolare riferimento alle norme morali ed a quelle giuridiche.

Caratteri delle norme giuridiche (efficacia coattiva, bilateralità di effetti). Rapporti tra le norme giuridiche e quelle morali.

Finalità dell'ordinamento giuridico e suoi rapporti con lo Stato.

Il diritto in senso oggettivo ed in senso soggettivo.

Il diritto oggettivo: *a)* classificazione delle norme giuridiche (norme di diritto pubblico e norme di diritto privato, partizione di diritto pubblico e privato, norme imperative e norme dispositive, diritto normale e diritto singolare, diritto universale e diritto particolare); *b)* fonti dell'ordinamento giuridico (leggi e consuetudini: nozione).

Il diritto soggettivo: nozione, caratteri, classificazione (diritti privati e diritti pubblici, diritti assoluti e diritti relativi; diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali, diritti trasmissibili e diritti non trasmissibili). Interesse legittimo, interesse semplice. Nozione di dovere giuridico.

I fatti giuridici: nozioni generali e classificazione.

Tesi delle prove orali

I. Storia:

1. Gli Stati europei dalla pace di Westfalia alla fine del secolo XVII.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti ed il neoguelfismo.
La guerra mondiale 1914-18, con particolare riguardo all'intervento italiano.
I trattati di pace della prima guerra mondiale.

2. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea del secolo XVIII.
La rivoluzione francese: dagli Stati generali all'assemblea legislativa.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-tedesca del 1870-71.
Liberalismo e socialismo.
La questione sociale nel secolo XIX.

3. La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico.
L'occupazione di Roma e la legge delle guarentigie.
La rivoluzione russa del 1917.
L'Italia dal 1870 al 1900: Destra e Sinistra al potere.

4. La guerra di successione di Spagna.
La rivoluzione francese: dalla Convenzione al Direttorio.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
Aspromonte e Mentana.
La Triplice Alleanza.

5. L'Austria e i Turchi dalla pace di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La Carboneria e i moti carbonari.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei Mille.
La proclamazione del Regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914: i partiti politici; lo sviluppo delle tendenze democratiche.

6. L'opera militare e politica di Napoleone I il Consolato.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nella Venezia.
La reazione negli Stati italiani dopo i moti del 1848.
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.

7. La Restaurazione e la Santa Alleanza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
I moti liberali del 1820-21.
Le colonie inglesi d'America, e la formazione degli Stati Uniti.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.

8. La terza guerra d'indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia.
I moti mazziniani.
La questione d'Oriente e il Congresso di Berlino del 1878.
La politica di Bismarck.
L'impresa libica.

9. L'opera militare e politica di Napoleone I l'Impero.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
I rivolgimenti del 1830-31 in Europa, con particolare riguardo a quelli italiani.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia del 1919 al 1939.

10. Lo sviluppo dell'Italia dal 1870 al 1900: il consolidamento dello Stato, l'incremento economico e demografico.
Espansione coloniale delle nazioni europee nel secolo XIX e attriti conseguenti.
I Balcani dal Congresso di Berlino alle crisi del 1896-97, 1908-09, 1912-13.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.

II. Geografia:

1. *a*) Definizione e partizione della geografia, genesi della formazione terrestre. Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisione in periodi.
b) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.

2. *a*) Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagne, colline. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.
b) Monti e fiumi della Francia e della Svizzera.
c) Le Alpi centrali caratteristiche, suddivisioni, valichi. I fiumi del versante tirrenico.

3. *a*) Le acque e loro suddivisione. Regime dei corsi di acqua. Idrografia sotterranea e sorgente. Azione delle acque.
b) I maggiori laghi europei. Monti, fiumi principali dell'Asia.
c) L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi. I mari italiani denominazione, estensione, profondità massima.

4. *a*) Distribuzione geografica della flora e della fauna. Forme di vegetazione.
b) Monti e fiumi principali dell'Africa.
c) L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste tirreniche configurazione, capi, promontori, golfi.

5. *a*) Sfera celeste. Il sistema solare. Pianeti e satelliti.
b) Il continente europeo. Confini, superfici e popolazione. Posizione geografica.
c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.

6. *a*) L'uomo. Fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo. Popolazione e superficie dei vari continenti.
b) Monti e fiumi principali delle due Americhe.
c) L'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste adriatiche e joniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

7. *a*) Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine e longitudine.
b) Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole. Le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.
c) Il Po e i suoi affluenti. Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.

8. *a*) Configurazione generale della superficie terrestre. Forma e dimensione della terra. Distribuzione della terra e delle acque nel globo. Punti cardinali e rosa dei venti.
b) Monti e fiumi dell'Austria.
c) Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi. I fiumi del versante adriatico e jonico.

9. *a*) Clima: definizione e suoi elementi e fattori, classificazione dei climi.
b) Monti e fiumi della penisola balcanica. Il Danubio ed i suoi affluenti principali.
c) Le Alpi orientali: caratteristiche, suddivisione, valichi. Isole e gruppi di isole nei mari italiani.

10. *a*) Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.
b) L'Oceania descrizione generale. Monti e fiumi principali dell'Australia.
c) Le maggiori comunicazioni ferroviarie italiane: rete adriatica e rete tirrenica: comunicazioni trasversali. Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia.

III. Matematica:

1. Misura delle grandezze.
Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazioni di 1° grado.
Rette e piani nello spazio (ortogonalità e parallelismo).
Problemi di 1° grado.

2. Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza del binomio.
Teorema di Talete. Triangoli simili.
Diedri e sezioni normali.
Problemi di 1° grado.

3. Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio $x - a$.
Scomposizione in fattori.
Aree e volumi della piramide e del tronco di piramide.
Problemi di 1° grado.

4. Regola di ripartizione semplice, diretta ed inversa.
Equazione di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Uguaglianza tra figure solide.
Semplici problemi di 2° grado.

5. Regola di ripartizione composta.
Semplici sistemi di grado superiore al 1°.
Similitudine nel piano.
Equivalenza nello spazio. Principio del Cavalieri.
Semplici problemi di 2° grado.

6. Regola d'interesse semplice.
Funzione di una variabile e sua rappresentazione grafica.
Applicazione del teorema di Pitagora.
Aree e volumi della sfera e delle sue parti.
Semplici problemi di 2° grado.

7. Regola d'interesse composto.
Equazioni di 1° grado.

Costruzioni fondamentali (quarto, terzo e medio proporzionale).
Aree e volumi del prisma e del cilindro.
Problemi di 1° grado
8 Problemi del 3 semplice diretto
Equazioni riducibili al 2° grado
Aree del cerchio e delle sue parti.
Aree e volumi del cono e del tronco di cono.
Semplici problemi di 2° grado.
9 Problemi del 3 semplice inverso.
Sistemi simmetrici
Rapporto tra i perimetri e tra aree di poligoni simili.
Angoloidi Relazione tra le facce di un triedro.
Semplici problemi di 2° grado.
10 Problemi del 3 composto.
Operazioni con monomi e polinomi
Misure riguardanti i triangoli, parallegrammi, poligoni regolari
Similitudine nello spazio
Semplici problemi di 2° grado.

IV Principi generali del diritto
1 La vita sociale e l'esigenza di norme regolatrici delle azioni umane con particolare riferimento alle norme morali ed a quelle giuridiche.
Diritti assoluti e relativi
2 Caratteri delle norme giuridiche (efficacia coattiva; bilateralità di effetti).
Diritto universale e diritto particolare
3 Rapporti tra le norme giuridiche e quelle morali.
Diritti trasmissibili e diritti non trasmissibili
4 Finalità sull'ordinamento giuridico e suoi rapporti con lo Stato
Interesse legittimo, interesse semplice
5 Il diritto in senso oggettivo ed in senso soggettivo.
Diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali
6 Il dovere giuridico
Classificazione delle norme giuridiche
Norme imperative e norme dispositive
7 Fonti dell'ordinamento giuridico (leggi e consuetudini)
Norme di diritto pubblico e norme di diritto privato.
8 Il diritto soggettivo
Diritti privati e diritti pubblici.
I fatti giuridici
9 Partizione del diritto pubblico e privato.
Diritto normale e diritto singolare
10 I fatti giuridici · classificazione
Fonti dell'ordinamento giuridico.

Il Ministro ANDREOTTI

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE
dei sottufficiali in servizio effettivo della Guardia di finanza

Lingua italiana
(Prova scritta)

Il candidato deve dimostrare di conoscere bene la nostra lingua e di adoperarla con arte sufficiente, tanto per l'espressione dei suoi sentimenti e dei suoi pensieri, quanto per la esposizione delle cognizioni che formano la sua cultura.

Storia
(Prova orale)

1 Condizioni politiche dell'Europa, specialmente dell'Italia, alla fine del secolo XV La riforma religiosa Le lotte di preponderanza tra Francia e Spagna, predominio austro-spagnolo.
L'Italia sotto la preponderanza spagnola Il ducato di Savoia da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II
2 L'Europa dalla metà del secolo XVI alla metà del secolo XVIII Predominio francese (Luigi XIV). Vicende in Italia Governo di Carlo Emanuele II. Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III
La breve preponderanza austriaca in Italia Il regno Borbonico di Napoli
3 Condizioni generali dell'Europa e dell'Italia in ispecie, nella seconda metà del secolo XVIII.
Cenno sulla rivoluzione francese, sul Consolato e sul l'Impero
L'Italia sotto la dominazione francese.
4 Situazione dell'Europa dopo il trattato di Vienna Cenno riassuntivo degli avvenimenti principali d'Europa dal 1815 al 1870.
5. Il Risorgimento italiano. Cenno sui moti dal 1815 al 1846.
Le Riforme di Pio IX. Gli Statuti. L'insurrezione di Milano e la prima guerra per l'indipendenza italiana (1848-49)
6. L'Italia dal 1849 al 1861 Vittorio Emanuele e Cavour.
La seconda guerra per l'indipendenza Le annessioni. La spedizione di Garibaldi in Sicilia. Proclamazione del regno d'Italia.
7. La Prussia, Bismarck ed il suo pensiero politico. La guerra franco-tedesca 1870-71. La caduta dell'impero francese ed il nuovo impero germanico.
8 L'Italia dal 1861 al 1870. Terza guerra per l'indipendenza.
La questione romana.
9 La questione d'oriente nella seconda metà del secolo XIX.
Cenni sulla guerra russo-turca.
Congresso di Berlino
Alleanza austro-germanica. Triplice Alleanza.
Cenni sulla guerra italo-turca.
Cenni sulle guerre balcaniche.
10 La guerra mondiale (1914-1918). Cause essenziali e cause occasionali. Le principali vicende politiche e militari durante la guerra Assetto politico dell'Europa al 1° settembre 1939
La seconda guerra mondiale (1940-45) e sue conseguenze.

Geografia
(Prova orale)

1 Sfera celeste e sfera terrestre La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari, forma, dimensioni, movimenti della Terra e fenomeni che ne derivano, latitudine e longitudine e loro determinazione, punti cardinali, rosa dei venti, configurazione generale della superficie della Terra Nomenclatura, continente, penisola, isola, acque. Configurazione planimetrica Configurazione altimetrica Clima Le razze umane
2 Cenni generali sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi dell'Asia, dell'Africa, dell'America e della Oceania
3 L'Europa, sistemi montani principali Fiumi più importanti Mari e coste Suddivisione politica
4 L'Italia, configurazione generale Sistema alpino e sistema appenninico, limiti, divisione, principali valichi
5 I principali fiumi dell'Italia Mari Coste Le isole Confini d'Italia Divisione amministrativa Principali dati demografici ed economici.

Matematica
(Prova orale)

a) Aritmetica
1 Potenza di un numero intero o frazionario Estrazione della radice quadrata da un numero intero o frazionario
2 Numeri complessi Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria e decimale e viceversa Operazioni sui numeri complessi
3 Rapporto tra due numeri razionali Proporzioni Proporzionalità diretta ed inversa Media aritmetica e media proporzionale
4 Regola del tre semplice e composto Regola dell'interesse semplice e composto.

b) Algebra:
1 Numeri relativi Espressioni algebriche Monomi. Monomi simili addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevazione a potenza ed estrazione di radice dei monomi. Valore numerico di un polinomio
2 Addizione e sottrazione dei polinomi Parentesi preceduta da un segno negativo Cambiamento di segno a tutti i termini di polinomio Moltiplicazione di un polinomio per un monomio e di due polinomi Prodotto della somma di due monomi per la loro differenza Quadrato e cubo di un binomio. Quadrato di un polinomio.
3 Divisione di un polinomio per un monomio e per un altro polinomio Resto della divisione di un polinomio razionale intero in a per il binomio $a + b$, applicazioni alle divisioni di binomi della formula $a^m \mp b^m$ in cui m è intero e positivo, per il binomio $a \mp b$ e quote di tali divisioni. Casi semplici di scomposizioni di un polinomio in fattori e ricerca del massimo comun divisore e del minimo comune multiplo di taluni polinomi.
4 Frazioni algebriche Operazioni sulle frazioni algebriche. Significato della potenza con esponente zero e con esponente negativo. Operazioni sulle potenze con esponenti negativi.

5. Definizioni e principi delle equazioni. Risoluzione di una equazione di 1° grado con una sola incognita. Sistemi di equazioni di 1° grado.
6. Radicali aritmetici. Trasformazione di radicali. Moltiplicazione, divisione, elevazione a potenza ed estrazione di radice dai radicali. Semplicazione dei radicali. Rendere razionale il denominatore di una frazione in casi semplici; potenze con esponenti frazionari. Operazioni sulle potenze con esponenti frazionari.

c) Geometria piana elementare:
1. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
2. Luoghi geometrici. Posizioni relative di una retta e una circonferenza complanare. Teoremi sulle secanti e tangenti. Problemi relativi.
3. Posizioni relative di due cinconferenze complanari. Angoli al centro ed angoli iscritti alla circonferenza.
4. Poligoni iscritti e circoscritti ad una circonferenza. Poligoni regolari.
5. Grandezze proporzionali. Triangoli e poligoni simili.
6. Regole pratiche per la misura degli angoli e degli archi. Aree dei poligoni. Rettangolo, parallelogrammo, rombo, quadrato, triangolo, trapezio, poligono regolare, cerchio, settore circolare.
7. Costruzioni grafiche relative alle rette parallele e perpendicolari. Angolo e costruzioni della sua bisettrice. Costruzione grafica dei poligoni regolari triangolo equilatero, quadrato, esagono regolare. Costruzione delle tangenti ad una circonferenza.

d) Geometria solida elementare:
1. Definizioni preliminari. Posizione di due rette nello spazio. Posizione di una retta e un piano (retta e piano perpendicolare). Angolo di una retta con un piano. Posizione di due piani. Angolo diedro. Piani perpendicolari. Proiezione. Angoli solidi.
2. Solidi geometrici principali. Prismi. Parallelepipedi. Piramidi. Tronco di piramide. Poliedri regolari.
3. Solidi di rotazione: cono, cilindro. Tronco di cono. Sfera.
4. Regole pratiche per determinare l'area ed il volume dei solidi geometrici.

Principi generali del diritto

(Prova orale)

La vita sociale e l'esigenza di norme regolatrici delle azioni umane con particolare riferimento alle norme morali ed a quelle giuridiche.

Caratteri delle norme giuridiche (efficacia coattiva; bilateralità di effetti). I rapporti tra le norme giuridiche e quelle morali.

Finalità dell'ordinamento giuridico e suoi rapporti con lo Stato.

Il diritto in senso oggettivo ed in senso soggettivo.

Il diritto oggettivo.

a) classificazione delle norme giuridiche (norme di diritto pubblico e norme di diritto privato; partizione del diritto pubblico e privato; norme imperative e norme dispositive; diritto normale e diritto singolare; diritto universale e diritto particolare);

b) fonti dell'ordinamento giuridico (leggi e consuetudini; nozione).

Il diritto soggettivo: nozione, caratteri, classificazione (diritti privati e diritti pubblici; diritti assoluti e diritti relativi; diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali; diritti trasmissibili e diritti non trasmissibili). Interesse legittimo. Interesse semplice. Nozione di dovere giuridico.

I fatti giuridici nozioni generali e classificazione.

Tesi delle prove orali

Storia:

1. Il Ducato di Savoia da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II.
Condizioni generali dell'Europa, e dell'Italia in ispecie, nella seconda metà del secolo XVIII.
La guerra mondiale 1914-1918; cause essenziali e cause occasionali.
2. Cenni sulla rivoluzione francese.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco- tedesca del 1870-71.
3. Le lotte di preponderanza tra Francia e Spagna; il predominio austro-spagnolo. La questione di Oriente nella seconda metà del secolo XIX.
Cenni sulla guerra russo-turca del 1877-78.
Il Congresso di Berlino del 1878.
L'occupazione di Roma e la legge delle guarentigie.
4. L'Europa dalla metà del secolo XVI alla metà del secolo XVII.
L'insurrezione di Milano e la prima guerra d'indipendenza italiana.
La Triplice Alleanza.
5. Il governo di Carlo Emanuele II di Savoia, di Vittorio Amedeo II e di Carlo Emanuele III.
La preponderanza austriaca in Italia nella prima metà del secolo XVIII.
I moti carbonari in Italia.
La spedizione dei Mille.
6. L'Italia dal 1849 al 1861.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
Le annessioni e la proclamazione del Regno d'Italia.
La situazione dell'Europa dopo il Congresso di Vienna.
La Prussia, Bismarck e il suo pensiero politico.
7. L'Italia dal 1789 al 1815.
La caduta del secondo impero francese ed il nuovo impero germanico.
Le principali vicende politiche e militari della guerra 1914-18.
L'assetto politico dell'Europa al 1° settembre 1939.
8. L'Europa dalla metà del secolo XVII alla metà del secolo XVIII.
Il periodo del predominio francese (Luigi XIV): vicende in Italia.
Napoleone I il Consolato. L'Impero.
Giuseppe Mazzini, la Giovine Italia e i moti mazziniani.
La guerra italo-turca e la concquista della Libia.
9. Condizioni politiche dell'Europa e specialmente dell'Italia alla fine del secolo XV.
La riforma religiosa.
L'Italia dal 1861 al 1870.
La terza guerra d'indipendenza.
La questione romana.
10. L'Italia sotto il predominio spagnolo.
Il regno borbonico di Napoli.
Cenno riassuntivo sugli avvenimenti principali d'Europa dal 1815 al 1870.
Cenni sulle guerre balcaniche del 1912-13.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.

Geografia:

1. Concetto generale della sfera celeste.
Stati esistenti in Europa al 1° settembre 1939 e rispettive capitali.
Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.
2. Continente, penisola, isola, capo, promontorio, golfo. Monti e fiumi principali della Francia e della Svizzera.
Le Alpi centrali caratteristiche, suddivisione, valichi.
I fiumi del versante tirrenico.
3. Le acque e loro suddivisione. Monti e fiumi principali dell'Asia.
L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi.
I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.
4. Latitudine e longitudine e loro determinazione.
Monti e fiumi principali dell'Africa.
L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate.
Esame delle coste tirreniche: configurazione; capi, promontori, golfi, porti principali.
5. Configurazione generale della superficie terrestre. Forma e dimensione della Terra.
I confini dell'Europa.
Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.
6. Configurazione planimetrica e altimetrica (depressione, bassopiano, altopiano, collina, montagna).
Monti e fiumi principali delle due Americhe.
L'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste adriatiche e joniche: configurazione, capi, promontori, golfi, porti principali.
7. Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari.
Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole. Le isole e i gruppi di isole più importanti d'Europa.
Il Po e i suoi affluenti. Monti, fiumi, golfi, capi, porti della Sicilia e della Sardegna.

8. Movimenti della Terra e fenomeni che ne derivano.
Punti cardinali e rosa dei venti.
Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi.
I fiumi del versante adriatico e jonico.
9. Clima: definizione e suoi elementi e fattori. Classificazione dei climi.
Monti e fiumi dell'Austria e della penisola balcanica.
Le Alpi orientali: caratteristiche, suddivisione, valichi.
Isole e gruppi di isole nei mari italiani.
10. Le razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.
L'Oceania: descrizione generale. Monti e fiumi principali dell'Australia.
Confini dell'Italia. Configurazione generale. Suddivisione politica ed amministrativa. Principali dati demografici ed economici.

Matematica.
1. Estrazione della radice quadrata.
Espressioni algebriche.
Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
Posizione di due piani. Piani perpendicolari.
Potenza ed esponenti interi e frazionari.
2. Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria e decimale.
Operazioni sui monomi.
Luoghi geometrici (asse di un segmento, bisettrice di un angolo, ecc.).
Rette nello spazio, retta e piano.
Angoli solidi e poliedri regolari.
3. Riduzione di una frazione di unità non decimale in numero complesso.
Addizione di polinomi. Prodotto di polinomi.
Posizioni reciproche di cerchi e rette complanari e problemi relativi.
Diedri e sezioni normali.
Prismi e parallelepipedi e regole di misure relative.
4. Addizione e sottrazione di numeri complessi.
Quadrato e cubo di un binomio.
Posizioni relative di due circonferenze complanari.
Piramidi e tronchi di piramidi, regola di misure relative.
5. Moltiplicazione e divisione di un numero complesso per un numero intero.
Quadrato di un polinomio.
Angoli al centro ed angoli iscritti alla circonferenza.
Teoremi sulle secanti e tangenti.
Poliedri regolari.
6. Rapporto tra due numeri razionali. Proporzioni e loro proprietà.
Interesse composto. Divisione di un polinomio ordinato per il binomio $a + b$.
Scomposizione di polinomio in fattori e ricerca del massimo comun divisore e del minimo comune multiplo di taluni polinomi.
Poligoni iscritti e circoscritti ad una circonferenza. Poligoni regolari. Cono e regole di misure relative.
7. Proporzionalità diretta ed inversa. Interesse semplice.
Operazioni sulle frazioni algebriche.
Risoluzione di una equazione di primo grado ad una incognita.
Criteri di similitudine dei triangoli.
Regole pratiche per misure di poligoni, cerchi e settori.
Cilindro e regole di misure relative.
8. Media aritmetica e media geometrica di due numeri.
Sistemi di equazioni di primo grado.
Radicali aritmetici e loro trasformazione.
Costruzione di rette parallele e perpendicolari.
Cono, tronco di cono e regole di misure relative.
9. Regola del tre semplice diretta ed inversa.
Moltiplicazione, divisione, elevazione a potenza ed estrazione di radice dei radicali aritmetici.
Costruzione di angoli e della bisettrice.
Tangenti ad una circonferenza.
Sfera. Angolo di una retta con un piano. Area e volume della sfera.
10. Regola del tre composto.
Razionalizzazione del denominatore di una frazione nei casi più semplici.
Costruzione di triangoli, quadrilateri e poligoni regolari, rette perpendicolari, oblique e parallele ad un piano.
Angoli di due piani.

Principi generali del diritto

1. La vita sociale e l'esigenza di norme regolatrici delle azioni umane con particolare riferimento alle norme morali ed a quelle giuridiche.
Diritti assoluti e relativi.
2. Caratteri delle norme giuridiche (efficacia coattiva, bilateralità di effetti).
Diritto universale e diritto particolare.
3. Rapporti tra le norme giuridiche e quelle morali.
Diritti trasmissibili e diritti non trasmissibili.
4. Finalità dell'ordinamento giuridico e suoi rapporti con lo Stato.
Interesse legittimo, interesse semplice.
5. Il diritto in senso oggettivo ed in senso soggettivo.
Diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali.
6. Il dovere giuridico.
Classificazione delle norme giuridiche.
Norme imperative e norme dispositive.
7. Fonti dell'ordinamento giuridico (leggi e consuetudine).
Norme di diritto pubblico e norme di diritto privato.
8. Il diritto soggettivo.
Diritti privati e diritti pubblici.
I fatti giuridici.
9. Partizione del diritto pubblico e privato.
Diritto normale e diritto singolare.
10. I fatti giuridici: classificazione.
Fonti dell'ordinamento giuridico.

Il Ministro ANDREOTTI

(3019)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.